

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04721 Pisa ed altri: richiesta di rilascio di alloggi demaniali occupati da militari inviati in missione all'estero	43
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	47

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. C. 5864, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 settembre 2005. — Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.

La seduta comincia alle 14.55.

Luigi RAMPONI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04721 Pisa ed altri: richiesta di rilascio di alloggi demaniali occupati da militari inviati in missione all'estero.

Silvana PISA (DS-U), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore CICU, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Silvana PISA (DS-U), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta del Governo, sottolinea che le richieste di rilascio forzoso degli alloggi menzionate nell'interrogazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, riguardano il personale ancora in servizio. Prova ne è il fatto che il problema evidenziato nell'interrogazione si è posto proprio nei confronti di militari che, operando all'estero, percepiscono una indennità di missione che, come per altro sottolineato in numerose occasioni dal Governo stesso, è commisurata al rischio dell'attività di servizio. Le richieste di rilascio forzoso degli alloggi rappresentano pertanto un'ingiusta penalizzazione proprio nei confronti di quei militari che sono esposti a rischi maggiori nello svolgimento delle attività di servizio. Inoltre, a suo avviso, i citati alloggi non possono essere considerati occupati senza titolo per effetto della scadenza del periodo massimo di godimento — come sembra evincersi

dalla risposta del Governo — in quanto tale periodo (otto anni) deve ritenersi superato dalle disposizioni di cui alla legge n. 537 del 1993.

Luigi RAMPONI, *presidente*, considera fondata la risposta del Governo, in quanto, a suo avviso, la richiesta di rilascio degli alloggi di servizio per ragioni legate alla raggiungimento di una soglia di reddito può riguardare esclusivamente gli alloggi occupati senza titolo.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 settembre 2005. — Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.

La seduta comincia alle 15.05.

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

C. 5864, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, *presidente relatore*, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari costituzionale sul disegno di legge C. 5864, approvato dal Senato, che disciplina la semplificazione ed il riassetto normativo per l'anno 2005.

Il testo si compone di 21 articoli, suddivisi in tre capi relativi, rispettivamente, al riassetto della normativa primaria, agli altri interventi normativi, e alle disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala gli articoli 3 e 15.

L'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni

che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, da esercitare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

I principi e criteri di delega evidenziano che l'intervento di riassetto normativo si muove lungo due direttrici di semplificazione che, tenendo conto dell'esigenza di risolvere i conflitti determinati dalla complessità del vigente quadro normativo, incidono, rispettivamente, sui cittadini (prevedendo procedure meno onerose per l'attribuzione dei benefici) e sulle amministrazioni (da un lato, riducendo il numero di uffici coinvolti e omogeneizzando i procedimenti; dall'altro, favorendo una più chiara interpretazione e applicazione della disciplina del settore).

La relazione illustrativa individua le diverse categorie di beneficiari delle provvidenze, unitamente alle disposizioni che saranno, presumibilmente, oggetto del riassetto:

vittime del dovere, ovvero: per le Forze di polizia, i deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico ovvero di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; per le Forze armate, i militari deceduti nell'adempimento del dovere di servizio, di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso; per i vigili del fuoco, il personale deceduto nello svolgimento dei compiti di istituto;

vittime del servizio, vale a dire i militari o gli appartenenti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco infortunati o caduti per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio;

vittime del terrorismo, ossia chiunque, pubblico dipendente o privato cittadino, sia deceduto o subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti del terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero di fatti delittuosi ricollegabili alla criminalità organizzata;

vittime di ordigni bellici in tempo di pace, ovvero chiunque sia deceduto o subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del brillamento, della manipolazione, del trasporto e comunque dell'utilizzo di ordigni bellici in tempo di pace o di materiale esplosivo o di armamento.

In proposito, rileva la necessità di precisare che tra le vittime del dovere debbano essere compresi tutti i militari deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in costanza del rapporto di servizio, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di potenziali beneficiari che si trovano in situazioni del tutto analoghe. Ricorda a tal proposito che la Commissione è impegnata nell'esame di due proposte di legge (C. 1649 Ramponi e C. 1752 Ruzzante e altri) che tendono proprio ad eliminare tali incongruenze dalla legislazione vigente.

L'articolo 15, ai commi da 12 a 24, invece, da un lato, prevede una nuova disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e, dall'altro lato, introduce lo strumento della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), al fine di offrire una valutazione, anche periodica del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi prodotti dai citati atti normativi, Tale verifica deve avvenire dopo due anni dalla entrata in vigore dei citati atti normativi e comunque ogni biennio successivo al primo.

Il medesimo articolo ai commi 12-24, prevede una particolare procedura volta

alla riduzione ed alla semplificazione del *corpus* legislativo. La relazione sul testo licenziato per l'Assemblea al Senato denomina queste disposizioni « norma-ghiottina » e le giudica come « un efficace meccanismo di abrogazione automatica di provvedimenti legislativi che consentirà chiarezza del sistema e superamento di errori e di norme obsolete ». Tale procedura riguarda anche il settore della Difesa.

La prima fase della procedura prevede che il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individui le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e dandone conto in una relazione finale, da trasmettere al Parlamento entro il medesimo termine di 24 mesi.

Il comma 14 reca una delega legislativa al Governo avente ad oggetto l'individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate da provvedimenti successivi), « delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore ». L'attuazione di tale delega costituisce la seconda fase del progetto, ed è destinata a svolgersi entro i 24 mesi successivi alla conclusione della prima fase (dunque nel terzo e quarto anno dall'entrata in vigore della legge). Oggetto della delega non è soltanto l'individuazione delle disposizioni ritenute indispensabili, ma anche la semplificazione o il riassetto della materia che tali disposizioni disciplinano. L'intervento richiesto sulle materie oggetto delle disposizioni anteriori al 1970 e mantenute in vigore deve pertanto mirare – in estrema sintesi – alla codificazione della relativa disciplina legislativa, nonché alla riduzione e semplificazione delle funzioni e dei procedimenti amministrativi in essa previsti.

La terza fase del procedimento è fissata alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 14, cioè alla fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Decorso quel termine, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 sono abrogate. Sono escluse dall'abrogazione, oltre alle disposizioni

« indispensabili » espressamente individuate nei decreti legislativi di cui al comma 14 anche le disposizioni legislative statali esplicitamente indicate dall'articolo in esame.

L'ultima fase della procedura consente al Governo di adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi di cui al comma 14, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi.

Infine i commi 19-23 istituiscono un'apposita Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, con il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14, di verificare periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme e di fare una relazione semestrale alle Camere.

In conclusione, pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sulle disposizioni di competenza della Commissione Difesa, considera tuttavia necessario prevedere espressamente all'articolo 3 che tra le vittime del dovere siano inclusi tutti i militari deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in costanza del rapporto di servizio.

Il sottosegretario Salvatore CICU, nel concordare con le valutazioni del relatore,

sottolinea tuttavia che la lettera *b*) del comma 17 dell'articolo 15, che individua le disposizioni che nell'ambito dell'attività di riordino normativo devono comunque rimanere in vigore, non menziona quelle concernenti la difesa nazionale. Pertanto, ferma restando la validità dei rilievi del relatore, ritiene necessario introdurre tra le disposizioni da mantenere in vigore quelle concernenti la difesa nazionale.

Silvana PISA (DS-U), pur concordando con i rilievi del relatore in ordine all'articolo 3, ritiene comunque non condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento e, in particolare, dell'articolo 15.

Luigi RAMPONI, *presidente relatore*, nel riservarsi di esaminare i rilievi formulati dal Governo e dal deputato Pisa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 settembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO

Interrogazione: 5-04721 Pisa ed altri: richiesta di rilascio di alloggi demaniali occupati da militari inviati in missione all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla materia in esame, oggetto dell'atto al quale si fornisce risposta, sono opportune alcune precisazioni preliminari.

Ai sensi della legge 18 agosto 1978, n. 497, gli alloggi di servizio della Difesa sono apprestati, allo scopo di garantire la mobilità dei militari ai fini della funzionalità dello strumento militare.

La disponibilità alloggiativa, infatti, rappresenta per la Difesa un fattore di spiccata valenza operativa, specie in questa fase di radicali mutamenti strutturali ed organizzativi che la stessa sta vivendo già da alcuni anni. Essa consente di soddisfare le esigenze di movimentazione del personale militare sul territorio, limitando i disagi ai quali lo stesso è sottoposto.

Il quadro di situazione attuale vede una disponibilità di alloggi di servizio insufficiente a fronte delle esigenze complessive.

Ciò premesso, si sottolinea che l'utilizzo di detti alloggi è disciplinato da un preciso quadro normativo.

In particolare: il decreto 23 gennaio 2004, n. 88 «Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze Armate», che stabilisce (articolo 8) chiaramente la durata delle concessioni per i vari tipi di alloggio. Nella fattispecie il personale militare usufruisce, di norma di:

alloggi di servizio connessi all'incarico (classificati ASI), per i quali la con-

cessione è collegata al periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio;

alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (classificati AST), la cui concessione è fissata in otto anni.

A ciò si aggiunge il decreto ministeriale 17 aprile 2003, che consente al personale non avente più titolo alla concessione di mantenere la conduzione dell'alloggio qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi la somma di 35.388,14 euro, incrementata di 1.109,70 per ogni familiare a carico oltre il terzo (articolo 2).

La situazione delineata nell'atto di sindacato ispettivo in esame, nella generalità delle indicazioni fornite rientra, verosimilmente, in quest'ultima fattispecie. In altri termini, si tratta di personale già senza titolo alla concessione e che ha superato il reddito che gli consentiva di continuare ad occupare l'alloggio.

In considerazione delle vincolanti norme introdotte dalla legge n. 326 del 2003, sulla cartolarizzazione che comporta la rinuncia ad una cospicua parte del patrimonio alloggiativo e tenuto conto delle migliaia di domande di assegnazione di alloggi pendenti prodotte da militari in servizio, la Difesa è obbligata, sia da un punto di vista normativo che morale equi-

tativo, a dare corso ai recuperi forzosi delle utenze i cui occupanti hanno perso il titolo.

Diversamente, ove ciò non fosse fatto, oltre a violare le norme si commetterebbe una palese ingiustizia nei confronti di quel personale che è in attesa di ricevere un alloggio di servizio.

Nel contempo, per aumentare la disponibilità degli alloggi di servizio per il

personale militare, la Difesa ha in corso le azioni per avviare alcune iniziative.

In particolare, la realizzazione di alloggi avvalendosi della formula del *project financing*; l'estensione delle norme previste per le forze di Polizia in tema di costruzione di alloggi anche alle Forze Armate nonché, l'incremento del patrimonio abitativo per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.